

TRASFORMAZIONE OMOGENEA E CESSIONE USUFRUTTO QUOTE

di Fabio Balestra

CASO

Un socio di una società in nome collettivo esercente attività di agenzia assicurativa si trova a seguito del decesso del coniuge socio al 50% della medesima società a decidere come gestire il passaggio generazionale delle quote. I figli per effetto della successione acquisiscono le quote societarie di loro spettanza.

Senonchè i figli non sono intenzionati a prestare la propria opera nella società e non desiderano essere responsabili per la gestione nè sono interessati a percepire redditi ogni anno dalla società di famiglia.

Ci si domanda dunque sulla base delle esigenze del cliente e della sua peculiare situazione quale potrebbe essere la soluzione più confacente.

Si esaminerà in seguito la fattispecie di trasformazione societaria in Sas e successiva cessione del diritto di usufrutto sulle quote sociali.

Premessa

Il caso in esame riguarda un'ipotesi di **riorganizzazione dell'attività di famiglia** a seguito del decesso di un socio che è anche parente stretto.

Può accadere che i figli, oramai impegnati in altre occupazioni, debbano trovare la modalità per non essere coinvolti dalla gestione sociale né in termini di gestione né in termini di responsabilità e che dunque desiderino attribuire la gestione e gli utili all'ascendente superstite.

Ne deriva dunque che una volta chiusa la successione ereditaria sia necessario **ridare una forma alla "vecchia" società in nome collettivo** che a seguito degli eventi non rappresenta più la forma societaria adeguata ad esercitare l'attività.

Sorge dunque spontaneo consigliare prima di tutto una **trasformazione societaria** da società in nome collettivo a società in accomandita semplice dove gli eredi acquisiscono la qualifica di soci accomandanti ed il socio superstite quella di accomandatario.

Tale scelta fa sì che i soci **accomandanti** siano **responsabili** unicamente per il valore rappresentato dalla **propria quota** societaria evitando che i propri beni personali possano essere coinvolti in un eventuale dissesto societario.

Successivamente volendo eliminare anche l'impatto fiscale dell'attribuzione annuale di reddito per trasparenza agli eredi si ritiene percorribile l'ipotesi di **cedere il diritto di usufrutto sulle quote sociali** al padre accomandatario il quale sarà l'unico soggetto a dichiarare i redditi societari a fine anno.

Trasformazione da S.n.c. a S.a.s

L'art. 2498 c.c. dispone che con la trasformazione **l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi** e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione.

In dottrina, ha ormai acquisito valore di *communis opinio* il fatto che **la trasformazione non comporti una novazione soggettiva** (neppure nell'ipotesi di passaggio della società da un tipo sfornito di personalità giuridica a un tipo personificato) Il fenomeno non è riconducibile, pertanto, ad una duplice vicenda estintiva della società trasformata e costitutiva di una società diversa che si sostituisce alla precedente ma si configura, piuttosto, come una mera vicenda che lascia immutata l'identità dell'ente sociale.

Tanto che ormai consolidata giurisprudenza afferma che l'atto di **trasformazione non è suscettibile di trascrizione nella conservatoria dei registri immobiliari** in quanto non comporta alcun effetto circolatorio per il patrimonio immobiliare della società trasformata.

Dunque la trasformazione si verifica nel **mantenimento** del medesimo **oggetto sociale** mentre la modifica di rilievo è data dal fatto che la gestione e **l'amministrazione ordinaria e straordinaria** della società spettino al socio **accomandatario** mentre ai soci **accomandanti** viene consentito unicamente di compiere **atti di ispezione e sorveglianza**, consultare libri e gli altri documenti sociali.

Dal punto di vista fiscale la trasformazione si concretizza nella fattispecie delle **trasformazioni omogenee** e dunque, oltre ad essere operazione **fiscalmente neutrale** come disposto dall'art. 170 TUIR, non comporta alcun particolare adempimento dichiarativo poiché restando all'interno dell'alveo delle società di

persone non si verifica alcuna interruzione del periodo d'imposta e dunque nessuna modifica alla disciplina generale che regola i termini di invio delle dichiarazioni nè i termini di versamento (D.P.R n. 322/1998).

La società trasformata in S.a.s procede dunque alla presentazione dei ogni **modello dichiarativo nei termini ordinari** dopo aver comunicato all'Agenzia delle entrate ed al registro imprese la nuova ragione sociale e la nuova compagine societaria (a titolo di completezza si rammenta che una prima comunicazione al registro imprese deve essere eseguita entro 30 giorni dal decesso pena l'irrogazione di sanzioni da parte della Camera di commercio competente).

E' da segnalare che la trasformazione in S.a.s. fa sorgere una **differenza** significativa nella disciplina di **attribuzione delle perdite** ai soci. Se infatti nella S.n.c. ante trasformazione le perdite venivano imputate secondo il principio di trasparenza ai soci ai sensi dell'art. 8 TUIR proporzionalmente alle quote di partecipazione, nella S.a.s. post trasformazione le perdite possono essere **imputate ai soci accomandanti** fino al valore rappresentato dalla **quota di capitale** sociale spettante. **L'eccedenza** viene attribuita al solo socio **accomandatario** ai sensi dell'art. 8 c. 2 TUIR.

Dunque occorre considerare che nel periodo d'imposta post trasformazione nel caso di maturazione di una perdita questa può essere attribuita, tenuto presente il caso in esame, agli eredi accomandanti fino a concorrenza dell'ammontare di capitale sociale a loro attribuito per effetto della successione sulle partecipazioni del de-cuius.

L'eccedenza di perdita non è comunque inutilizzabile poiché confluisce nel quadro RH del socio accomandatario.

Nessuna questione sulle perdite maturate nel periodo in cui la società era ancora S.n.c. poiché tali perdite furono imputate ai soci per trasparenza e dichiarate nei rispettivi quadri RH.

Cessione di diritto di usufrutto su quote sociali

Occorre preliminarmente evidenziare che la cessione del diritto di usufrutto (art. 981 C.C.) su una quota di partecipazione comporta una dissociazione dei diritti connessi alla quota stessa, in quanto **all'usufruttuario**, che acquisisce tale diritto per effetto di cessione, **spetta il diritto alla percezione degli utili** mentre al **titolare della quota**, che non perde la qualifica di **socio**, spetta la **nuda proprietà**.

La R.M. n. 61 del 16 maggio 2006 fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale della cessione di diritto di usufrutto su quota sociale di società in accomandita semplice.

La risoluzione in oggetto afferma che risulta **possibile cedere anche diritti reali parziari sulle quote sociali quali il diritto di usufrutto** che, si ricorda, attribuisce al suo titolare il godimento dei frutti, e pertanto, il diritto a percepire gli utili derivanti dall'altrui partecipazione societaria.

Si afferma quindi che l'utile prodotto dalla società spetta al soggetto titolare del diritto di usufrutto sulla quota sociale e non al nudo proprietario.

Quest'ultimo infatti per effetto della cessione del diritto di usufrutto, perde il diritto alla percezione degli utili.

In capo al titolare del diritto di usufrutto competono tutti gli **obblighi** gravanti sul soggetto passivo dell'imposta fra i quali si identificano come i più rilevanti:

- l'obbligo di **presentare dichiarazione** dei redditi al fine di dichiarare pro-quota i redditi della società;
- la **responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione** finanziaria in ordine ad eventuali atti impositivi riguardanti la società.

Si tiene a precisare che **tale responsabilità continua a gravare anche sul nudo proprietario**.

Dal punto di vista meramente fiscale si tiene a ricordare che il reddito prodotto dalle società di persone è soggetto al regime della trasparenza, previsto dall'art. 5, cC. 1 e 2, del TUIR.

Corrispondentemente l'art. 8 TUIR prevede che anche le perdite realizzate dalle società di persone devono essere attribuite a ciascun socio in proporzione alla quota di partecipazione agli utili.

Le norme citate, pertanto, pur individuando nei soci i soggetti cui attribuire per trasparenza il reddito societario, stabiliscono altresì che lo stesso deve essere imputato in misura proporzionale alla quota di partecipazione agli utili.

Ne consegue che il diritto di partecipazione agli utili è elemento fondamentale per l'attribuzione del reddito prodotto dalla società; qualora tale diritto manchi si deve escludere l'attribuzione del reddito.

Pertanto si può affermare che la **costituzione del diritto di usufrutto** a favore di soggetto terzo rispetto alla società **su quote** del socio accomandante di una società in accomandita semplice, rechi **conseguenze** non solo rilevanti e riconosciute dal punto di vista civilistico ma anche **dal punto di vista fiscale**.

Infatti l'art. 9 c. 5 TUIR afferma *“Ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società”*.

La ratio di tale disposizione è chiaramente antielusiva poiché il legislatore mira ad evitare che siano esclusi da imposizione eventuali redditi prodotti non a seguito di cessione di diritti di proprietà ma derivanti dalla cessione di diritti parziari.

Ciò fa sì che l'operazione di **cessione dell'usufrutto** della **quota di partecipazione** dell'accomandante, qualora sia effettuata **a titolo oneroso**, comporta il realizzo di una **plusvalenza tassabile** ai sensi dell'articolo 67, c. 1, del TUIR (cfr. R.M. n. 104 del 29/03/2002).

Percentuale di cessione della quota

In particolare il citato art. 67, c. 1, lett. c, TUIR dispone che si **definiscono partecipazioni qualificate** in società di persone quelle che danno diritto ad una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25%.

A contraris si definiscono **non qualificate** quelle partecipazioni che danno diritto ad una partecipazione inferiore alla suddetta soglia.

Come noto tale definizione è di fondamentale importanza poiché la tassazione delle cessioni di **partecipazioni qualificate** è sottoposta ad una **tassazione del 49,72%** della plusvalenza secondo le aliquote IRPEF in vigore, mentre l'imposizione

in caso di cessione di partecipazioni **non qualificate** consiste nell'assolvimento di un **imposta sostitutiva pari al 26%** calcolata sulla plusvalenza.

Chiarito questo occorre sottolineare che riguardo le cessioni del diritto di usufrutto o della nuda proprietà, la C.M. n. 165/E del 24 giugno 1998 ha specificato che la **percentuale** di capitale sociale rappresentata **dalla partecipazione ceduta** va calcolata con riferimento alla parte del valore nominale delle partecipazioni corrispondente al rapporto tra il valore dell'usufrutto o della nuda proprietà e il valore della piena proprietà.

Percentuale ceduta =	$\frac{\text{valore nominale azioni x valore usufrutto o nuda proprietà}}{\text{valore piena proprietà}}$
-----------------------------	---

Il valore dell'usufrutto e quello della nuda proprietà si determinano secondo i criteri indicati dagli articoli 46 e 48 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (vedi tabella sottostante).

La **plusvalenza** si intende **realizzata al momento** in cui si è **perfezionata la cessione** del diritto di usufrutto.

Tuttavia **qualora il cedente non abbia percepito tutto il corrispettivo** pattuito nel periodo d'imposta oggetto di dichiarazione ai fini del calcolo della plusvalenza si dovrà tenere conto del prezzo di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d'imposta.

A tal proposito è da segnalare che **dal 2016** il saggio di interesse legale passa dallo 0,5% allo 0,2% e pertanto sono **modificati anche i moltiplicatori** riferiti **all'età del beneficiario**.

I nuovi valori si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni aperte e alle donazioni fatte a partire dal primo giorno del 2011.

In particolare, viene aggiornato il prospetto dei coefficienti allegato al Tur (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro - Dpr 131/1986).

Età Usufruttuario	Coefficiente	% Usufrutto	% Nuda Proprietà
da 0 a 20	475	95	5
da 21 a 30	450	90,00	10
da 31 a 40	425	85	15
da 41 a 45	400	80	20
da 46 a 50	375	75	25
da 51 a 53	350	70	30
da 54 a 56	325	65	35
da 57 a 60	300	60	40
da 61 a 63	275	55	45
da 64 a 66	250	50	50
da 67 a 69	225	45	55
da 70 a 72	200	40	60
da 73 a 75	175	35	65
da 76 a 78	150	30	70
da 79 a 82	125	25	75
da 83 a 86	100	20	80
da 87 a 92	75	15	85
da 93 a 99	50	10	90

Esempio

Capitale sociale società di persone 10.000 €. Soci persone fisiche.

Costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione il cui diritto di usufrutto è oggetto di cessione 5.000 €.


Età usufruttuario 40 anni.

Percentuale della partecipazione da considerare ceduta: $5.000 \times 85/100 = 4.250$

La cessione della partecipazione è da considerarsi qualificata e dunque la plusvalenza data da:


Corrispettivo di vendita - valore partecipazione ceduta
va dichiarata come capital gain al 49,72%.

**TRASFORMAZIONE
OMOGENEA
S.N.C. A S.AS**



NEUTRALITA' FISCALE

**CESSIONE USUFRUTTO
QUOTE**



CAPITAL GAIN

7 aprile 2016
Fabio Balestra